

ANCE



COMPENDIO AMBIENTALE

Maggio 2025

INDICE

Introduzione	5
1. I RIFIUTI	6
1.1 Nozione di rifiuto	6
1.2 Classificazione	6
1.2.1 Rifiuti da costruzione e demolizione	8
1.3 La responsabilità del produttore di rifiuti	9
1.4 Il deposito temporaneo	9
1.5 Tracciabilità	11
1.5.1 Il registro elettronico di carico e scarico	11
1.5.2 Il FIR	12
1.5.3 Il MUD	12
1.5.4 Il RENTRI	14
1.6 Autorizzazioni per l'esercizio di attività di gestione dei rifiuti	18
1.6.1 Trasporto in conto proprio di rifiuti	19
1.6.2 Trasporto in conto terzi di rifiuti	19
1.7 Le autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti	20
1.7.1 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	21
1.7.2 Procedure semplificate	21
1.8 Esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti	22
1.8.1 Sottoprodotto	22
1.8.2 End of waste	22
1.9 Apparato sanzionatorio	26
2. TERRE E ROCCE DA SCAVO	29
2.1 Terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti	29
2.1.1 Procedure operative per i cantieri di grandi dimensioni	30
2.1.2 Procedure operative per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e cantieri di piccole dimensioni	32
2.2 Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti	33
2.3 Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti	34
2.4 Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica	35

3. BONIFICHE	36
3.1 Definizioni.....	36
3.2 La procedura ordinaria.....	37
3.3 La procedura semplificata.....	38

Introduzione

A distanza di cinque anni dalla scorsa edizione, pubblicata poco dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020, ossia la riforma della gestione rifiuti (e degli imballaggi), che aveva apportato numerose e importanti modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale (di seguito anche solo T.U.A. o D.Lgs. n. 152/06), nasce questa nuova versione del compendio ambientale.

Nasce, non a caso, in un momento storico caratterizzato da un'intensa produzione normativa, volta a rinnovare ed integrare una materia su cui si fondano tutti gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità oggi perseguiti nei confini nazionali e sovranazionali. In tale quadro, riveste senza dubbio un ruolo fondamentale il settore edile, chiamato a potenziare l'aspetto ecosostenibile degli edifici e del loro processo costruttivo. Si rammenta infatti che a livello europeo, il ramo delle costruzioni è responsabile di più del 50% delle materie prime estratte e di circa il 35% dei rifiuti e per questo è considerato un settore "ad alta intensità di risorse".

Il presente testo ha dunque l'intento di rispondere all'esigenza di chiarezza interpretativa avvertita oggi dalle imprese, fornita tramite l'analisi diretta dei principali istituti cristallizzati nel T.U.A. e gli approfondimenti sui temi più complessi del diritto dell'ambiente.

1. I RIFIUTI

La disciplina “generale” dei rifiuti è attualmente contenuta:

- nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
 - titolo I, sulla gestione dei rifiuti in generale;
 - titolo II, sulla gestione degli imballaggi;
 - titolo III, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti;
 - titolo III-bis, sull’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
- titolo IV, sul sistema sanzionatorio e disposizioni finali
- e nei relativi allegati.

1.1 Nozione di rifiuto

L’art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/06 definisce il rifiuto come: *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”*.

Tale definizione è stata modificata ad opera del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha ripreso integralmente quella comunitaria, contenuta nell’art. 3, par. 1, Direttiva 2008/98/CE. A tal proposito, nel documento intitolato *“Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste”* a firma della Commissione Europea, sono contenute alcune precisazioni utili al fine di meglio comprendere cosa debba intendersi con il termine “disposal” (ossia “disfarsi” nella traduzione italiana).

La Commissione richiama in merito gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di giustizia UE, auspicando un approccio flessibile ed un’analisi condotta caso per caso, nonché fornendo alcune precisazioni (punto 1.1.2.1):

- il termine “disfarsi” deve intendersi riferito sia alle attività di recupero che a quelle di smaltimento;
- può implicare un valore commerciale positivo, neutrale o negativo;
- può riguardare una condotta intenzionale del produttore/detentore, ovvero un comportamento involontario o addirittura accidentale;
- il luogo fisico in cui sono collocati i materiali non influenza in alcun modo la circostanza che gli stessi assumano o meno la qualifica di rifiuti.

1.2 Classificazione

La classificazione dei rifiuti consiste nell’attribuzione del corretto codice EER e delle caratteristiche di pericolosità.

In particolare, ai sensi dell’art. 184, comma 1, del T.U.A., i rifiuti sono classificati:

- secondo l’origine in:
 - rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani**, secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del T.U.A.:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono, invece, **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del T.U.A.:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- **i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;**
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i veicoli fuori uso.

Infine, sono **rifiuti pericolosi** quelli che presentano una o più delle caratteristiche di pericolosità definite dall'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Il rifiuto è classificato come pericoloso "assoluto" se il codice CER/EER che meglio lo identifica è contrassegnato da un asterisco ("voci pericolose assolute").

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

Se un rifiuto è classificato con codici CER/EER speculari, cioè con uno pericoloso ed uno non pericoloso ("voci a specchio"), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso è necessario determinare le caratteristiche di pericolo che esso possiede. Bisogna, cioè, svolgere ulteriori valutazioni per stabilire se le sostanze pericolose sono presenti in concentrazioni superiori ai limiti specificati nelle norme relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Il comma 5 del medesimo art. 184 del T.U.A. impone al **produttore** la classificazione dei rifiuti e, in particolare, *"la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti ... sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"*.

Alla luce di tale previsione, sono state approvate, con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021, le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105.

Il documento delinea un approccio utile alla classificazione, strutturato per fasi:

- la prima operazione consiste nel verificare se sia effettivamente applicabile la normativa sui rifiuti o se si debbano applicare altre normative specifiche;
- la seconda fase della procedura di classificazione consiste nell'individuazione, all'interno dell'Elenco europeo, del pertinente codice da attribuire al rifiuto. L'elenco europeo è suddiviso in venti "capitoli" o classi (prime due cifre del codice) ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in un numero variabile di sottocapitoli o sottoclassi (seconda coppia di cifre) nell'ambito dei quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti (ultime due cifre). La procedura di individuazione del codice si basa sul seguente ordine di precedenza previsto dalla decisione 2000/532/CE:
 - precedenza 1: capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte generatrice del rifiuto;
 - precedenza 2: capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
 - precedenza 3: capitolo 16, relativo ai rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco.
- La terza fase, invece, si occupa dei rifiuti identificati da voci specchio, i quali come già detto, devono essere sottoposti a ulteriori esami. La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta attraverso diversi metodi, applicando uno schema procedurale basato:
 - sulla conoscenza del processo o dell'attività di origine;
 - sull'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
 - sul ricorso a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
 - sull'effettuazione di analisi chimico-fisiche.

1.2.1 Rifiuti da costruzione e demolizione

L'Elenco europeo dei rifiuti prevede uno specifico capitolo per i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, e cioè il **capitolo 17** (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati), all'interno del quale sono previsti codici che richiamano diverse tipologie di materiali.

Si ritiene utile brevemente riassumere le diverse tappe che hanno interessato la classificazione dei rifiuti da costruzione e demolizione dal 2020 ad oggi.

Ebbene, nel 2020, con il D.Lgs. n. 116/2020, si prevedeva che i rifiuti da costruzione e demolizione dovessero sempre essere classificati come speciali. Invero, l'allora art. 183, comma 1, lett. b-sexies), TUA recitava: "*i rifiuti urbani non includono (...) i rifiuti da costruzione e demolizione*".

Di conseguenza, l'art. 184, comma 3, lett. b) del T.U.A. inseriva detti rifiuti nell'elenco dei rifiuti speciali, non prevedendo (a differenza di altre tipologie) la possibilità di ricondurli tra gli urbani.

In tale quadro normativo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite circolare n. 0010249 del 2 febbraio 2021 specificò che "*i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i. (...)*".

In altri termini, il Ministero ammetteva la gestione di questa specifica frazione di rifiuti da costruzione e demolizione nell'ambito del servizio pubblico, pur mancando nel Testo Unico ambientale una chiara disposizione in tal senso.

Se da un lato la normativa appariva netta nel prevedere la classificazione come speciali dei rifiuti da costruzione e demolizione, il Ministero forniva degli spiragli per poter gestire quelli prodotti dai nuclei domestici – dalle attività "fai da te" – come urbani.

L'impasse di incertezza è stata superata grazie all'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 213/2022**, il quale ha cristallizzato quanto sostenuto dal Ministero nel Codice dell'ambiente. Nello specifico, con l'intervento legislativo in parola viene modificato l'art. 183, comma 1, lett. b-sexies), T.U.A. in modo

tale da prevedere che **solo i rifiuti da costruzione e demolizione generati nell'ambito dell'attività di impresa non possono essere mai urbani**.

Invero, la norma richiamata, a differenza della versione previgente, attualmente recita: *"i rifiuti urbani non includono (...) i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa"*.

Pertanto, può concludersi che, in merito ai rifiuti da costruzione e demolizione, possono ad oggi distinguersi due flussi distinti:

- quelli esitanti da attività di impresa, da classificare e gestire sempre secondo la filiera dei rifiuti speciali;
- quelli prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", che possono essere gestiti, quali rifiuti urbani, nell'ambito del servizio pubblico.

1.3 La responsabilità del produttore di rifiuti

La definizione di "produttore di rifiuti" è oggi contenuta nell'art. 183, c. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 152/06, (così come modificata dall'art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 11, comma 16-bis della legge n. 125 del 2015) che lo identifica come *"il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)"*.

La sua responsabilità in merito alla corretta gestione degli stessi è esplicitata, invece, dall'art. 188 del D.Lgs. n. 152/06 nei seguenti termini: *"Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto"*.

La medesima disposizione specifica che la responsabilità del produttore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è **esclusa** nel caso in cui lo stesso abbia conferito i rifiuti a soggetti autorizzati a svolgere tali attività e abbia ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), rimanendo onere del trasportatore la conservazione del documento originale.

Per quanto riguarda le operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15), il produttore dei rifiuti deve ottenere anche un'attestazione di avvenuto smaltimento (sottoscritta dal titolare dell'impianto), oltre alla quarta copia del FIR.

Tale attestazione deve contenere almeno:

- a) i dati dell'impianto e del titolare
- b) la quantità dei rifiuti trattati
- c) la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Infine, i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione, in base al principio secondo cui è il soggetto che produce un bene inquinante a doverne sostenere il costo, sperando così di incentivare il produttore a farsi carico del "destino" dei beni prodotti che diventeranno rifiuti.

1.4 Il deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è, secondo l'articolo 183, comma 1, lett. bb) del T.U.A. *"il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta, ai sensi dell'articolo 185-bis"*.

Il D.Lgs. n. 116/2020 ha introdotto un articolo specifico, l'art. 185-bis, sul deposito temporaneo prima della raccolta. Al comma 1 la norma puntualizza le condizioni da rispettare ai fini dell'applicabilità dell'istituto:

- il raggruppamento dei rifiuti sia fatto nel **luogo di produzione**, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, (o per gli imprenditori agricoli presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari);
- esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- per i **rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Ed ancora, al comma 2, si legge che:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti **modalità alternative**, rispondenti a due criteri uno temporale e uno quantitativo, a scelta del produttore:
 1. con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Il produttore di rifiuti, se rispetta le condizioni del deposito temporaneo, è esente dal regime autorizzatorio (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e Autorizzazioni in ipotesi particolari), come stabilito rispettivamente dagli artt. 208, comma 17, e 210, comma 5.

Ciò detto, appare opportuno soffermarsi sugli aspetti dell'istituto in parola che hanno creato maggiori perplessità.

Il primo di questi è rappresentato senza dubbio dal concetto di "luogo di produzione". Infatti, in mancanza di una precisa e attenta delimitazione da parte del legislatore, i criteri per qualificare un luogo come idoneo ad ospitare il deposito temporaneo dei rifiuti sono stati forniti dalla giurisprudenza. Essi sono:

- esistenza di un collegamento funzionale tra l'area di deposito e quella di produzione del rifiuto;
- contiguità dell'area di deposito a quella di produzione del rifiuto;
- destinazione originaria dell'area anche sotto il profilo urbanistico.

Il secondo aspetto attiene alla possibilità, prevista dalla lett. c) dell'art. 185-bis di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. In merito, il Ministero della Transizione Ecologica, con Nota n. 51657 del 14 maggio 2021, ha chiarito che *"in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all'iscrizione all'Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall'articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti"*.

Pertanto, è necessario che il trasporto di questi rifiuti dal reale luogo di produzione a quello di vendita sia accompagnato, laddove obbligatorio, dal FIR e/o dal Registro e nel caso sia effettuato da soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.

Infine, si segnala che ai sensi dell'art. 193, comma 19, del T.U.A. **i rifiuti derivanti da attività di manutenzione**, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l'efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature, **e piccoli interventi edili** si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Il legislatore ha quindi previsto, nell'ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento. Tale opportunità è comunque ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame, e saranno dunque soggetti ad una valutazione caso per caso.

1.5 Tracciabilità

La tracciabilità dei rifiuti è la capacità di seguire il flusso dei rifiuti dalla loro produzione fino al trattamento cui vengono sottoposti. Ciò risulta possibile tramite l'assolvimento degli adempimenti documentali richiesti dalla normativa di settore, e costituiti sostanzialmente dal Registro di carico e scarico, dal FIR, e dal MUD.

1.5.1 Il registro elettronico di carico e scarico

Il registro di carico e scarico è un registro di contabilità e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Nel registro sono annotati in ordine cronologico tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti stessi.

Il registro è regolato dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 che, al comma 1 (così come riscritto dall'articolo 1, comma 18, del D.Lgs. n. 116/2020), prevede i soggetti obbligati alla sua tenuta:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;**
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006, (rispettivamente i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali; i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).

Sono esonerati, invece, dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 190, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;**
- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.**

Le annotazioni riportate nel registro cronologico sono effettuate, secondo il comma 3 della medesima disposizione:

- per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Alla luce della normativa sopra richiamata, **le imprese edili sono obbligate alla tenuta del Registro di carico e scarico solo laddove producano rifiuti pericolosi o effettuino a titolo professionale l'attività di trasporto dei rifiuti.**

1.5.2 II FIR

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti è il documento che deve accompagnare in ogni momento il trasporto dei rifiuti e viene compilato in occasione della movimentazione del rifiuto stesso.

Il FIR, dunque, dovrà essere compilato anche dalle imprese edili, a prescindere dalla classificazione dei rifiuti dalle stesse prodotti come pericolosi o non pericolosi.

La sua disciplina è contenuta nell'art. 193 del T.U.A., ai sensi del quale il formulario deve contenere i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Una deroga all'utilizzo del FIR è sancita, come già visto nel par. 1.4 dedicato al deposito temporaneo, dal comma 19 dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che consente di considerare **i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili**, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l'attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.

1.5.3 II MUD

Il T.U.A., all'articolo 189, comma 3, prevede che chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente alle CCIAA territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero, nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

L'obbligo in parola è assolto attraverso il MUD, acronimo che sta per Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, istituito dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e costituente uno strumento essenziale

attraverso il quale le imprese e gli enti, coinvolti a vario titolo nella filiera di gestione dei rifiuti, comunicano il tipo di rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente.

La dichiarazione si articola in sei comunicazioni, ossia:

- **Rifiuti:** riguarda la dichiarazione generale sui rifiuti prodotti e gestiti;
- **Veicoli Fuori Uso:** dedicata ai veicoli dismessi e il loro smaltimento;
- **Imballaggi:** relativa alla gestione degli imballaggi utilizzati, che è distinta in due Sezioni, e cioè la Sezione Consorzi e Sezione Gestori rifiuti di imballaggio;
- **RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):** per la dichiarazione relativa ai rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici;
- **Rifiuti urbani e raccolti in convenzione:** concernente i rifiuti urbani e quelli raccolti tramite convenzioni;
- **Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:** specifica per i produttori di questi dispositivi.

Tutti i dati per la corretta comunicazione annuale si ricavano, senza dubbio, dal registro di carico e scarico. Questo documento, infatti, contiene tutte le informazioni relative alle quantità e tipologia dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti, intermediati, in una sola parola gestiti, da aziende o enti nel corso dell'anno.

Con ciò a dire che il MUD può essere inteso come una sintesi dei dati già tracciati nel registro di carico e scarico; tanto ciò è vero, che il Legislatore impone ai medesimi soggetti l'obbligo di tenuta del registro e della comunicazione di cui all'art. 189 TUA.

In particolare, la definizione del contenuto del modello, ai sensi dell'art. 1 della Legge del '94, avviene tramite l'adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno.

L'art. 6 del medesimo testo normativo, dispone altresì che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo, sia possibile aggiornare o integrare il modello, laddove necessario.

In merito alle modalità di presentazione, poi, l'art. 2, comma 1, L. n.70/1994 prevede che il MUD sia inviato alla Camera di Commercio territorialmente competente. La competenza si determina in base all'ubicazione dell'unità locale in cui il rifiuto è materialmente prodotto, avviato al recupero o smaltito; diversamente, per l'attività di trasporto rifiuti e di intermediazione o commercio senza detenzione degli stessi, il MUD va invece presentato presso la Camera di Commercio della provincia di sede legale dell'impresa.

Con particolare riguardo ai soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti, gli stessi sono così individuati dall'articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 152/2006:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.

Sono esonerati, al contrario, dall'obbligo di presentazione:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006), nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lett. c), d) e g).

Per quanto riguarda le imprese edili, dunque, **sono esonerati dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.**

1.5.4 II RENTRI

Fino ad oggi ogni trasporto di rifiuti è stato accompagnato dai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) in forma cartacea. Ogni movimentazione dei rifiuti è annotata sul registro di carico e scarico che le imprese conservano in formato cartaceo presso la propria sede.

Il Ministero dell'Ambiente ha individuato un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti con nuove procedure per la gestione digitale di registri di carico e scarico e formulari: il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti.

Al fine di rendere attuativo tale strumento, il 31 maggio e il 1° giugno 2024 sono stati pubblicati, rispettivamente, il Decreto Ministeriale 59 del 2023 recante "*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" e il Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*" introducendo delle rilevanti novità in materia di tracciabilità di rifiuti.

Viene sostituito così il SISTRI, soppresso, senza essere stato mai pienamente operativo, per opera dell'art. 6 del D.l. n. 135 del 2018.

Il RENTRI, entrato in vigore il 15 giugno 2023, è nello specifico un sistema gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori che consente la lettura integrata dei dati relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

Lo stesso è articolato in:

1. una **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
2. una **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Obbligo di iscrizione e scadenze

I soggetti obbligati ad iscriversi e a comunicare i dati relativi alla tracciabilità vengono ad oggi definiti dall'art. 188-bis, comma 3- bis, e dall'art 12 del D.M. n. 59/2023 e segnatamente:

1. gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento** dei rifiuti;
2. i **produttori di rifiuti pericolosi**;
3. gli enti e le imprese che **raccogliono o trasportano** rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di **commercianti ed intermediari** di rifiuti pericolosi;
4. i **ConSORZI** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i **soggetti di cui all'articolo 189, comma 3**, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto di interesse, appare fondamentale evidenziare che le **imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi sono esenti dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.**

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, difatti, i soggetti obbligati a iscriversi a RENTRI sono solo quelli individuati all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e che rimanda a sua volta all'art. 184, comma 3, lettere c), d), g), del D.Lgs. n. 152/06.

Dato che le imprese edili sono ricomprese però nella lettera b) dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 ne consegue che per la produzione di rifiuti speciali non pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati ad aderire a RENTRI.

Ciò detto, con riguardo invece alle scadenze fissate dal D.D. n. 97 del 22 settembre 2023, **i soggetti poc'anzi elencati dovranno procedere con l'iscrizione al RENTRI secondo le scadenze così riportate:**

- Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25:
 - impianti di trattamento rifiuti;
 - trasportatori di rifiuti;
 - commercianti/intermediari di rifiuti;
 - consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
 - imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
 - imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti;
 - delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse).
- Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.2025:
 - imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra 10 e 50 dipendenti;
 - imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti.
- Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26:
 - imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
 - produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.

Contributo annuale

Per i soggetti obbligati all'iscrizione (e per quelli che si iscrivono volontariamente) è previsto il **pagamento di un contributo annuale per ogni unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione**, pari a:

- 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

- 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;

- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il mancato pagamento dei diritti di segreteria comporta l'impossibilità di perfezionare l'iscrizione al RENTRI o la variazione dei dati comunicati al momento dell'iscrizione.

I nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e di FIR: la gestione

Dal **13 febbraio 2025** non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. "vecchi", anche se già vidimati. A partire da tale data enti ed imprese gestori di impianti trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti tengono il registro esclusivamente in formato digitale.

Da tale data e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il **registro di carico e scarico in formato cartaceo** utilizzando il modello di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (c.d. "nuovo"), il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione:

- enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Rientra in questa fattispecie sia l'ente che l'impresa con dipendenti fino a 10, ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Le pagine stampate devono essere vidimate presso la Camera di commercio e poi compilate manualmente o utilizzando un software gestionale.

Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è tenuto e compilato in maniera tale che:

- i **numeri di ciascuna registrazione** che compongono il registro siano **progressivi e non modificabili** per garantire l'identificabilità dell'utente;
- qualunque **rettifica alle registrazioni** sia **memorizzata** con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e con l'identificativo temporale (data ed ora).

Inoltre:

- **le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore**, che deve assicurare il corretto funzionamento, e garantire la possibilità di riproduzione dei documenti, che devono essere posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni relative al set di dati trasmessi al RENTRI;
- **i sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.**

Maggiori dettagli relativi alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo, si ritrovano nella modalità operativa "Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico" riportata nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI. La Modalità Operativa illustra come tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo nel periodo che va dall'entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 sino alla data di iscrizione al RENTRI.

I registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 "specifiche tecniche") approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.

Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come, ad esempio, quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).

Per i tempi di conservazione dei registri vale, infine, quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06.

Così come per il Registro di carico e scarico, anche con riguardo al **FIR**, dal **13 febbraio 2025** tutti i soggetti tenuti alla sua emissione ai sensi dell'art. 193 del T.U.A., devono utilizzare il modello riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. "nuovo modello") in formato cartaceo.

Sino al 12 febbraio 2025, dunque, gli operatori dovranno scegliere di procedere con la:

- vidimazione digitale tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025 (il Ministero dell'Ambiente ha infatti previsto di recente un'anticipazione in tal senso);
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.

Dal giorno successivo, ossia dal **13 febbraio 2025**, il **FIR dovrà quindi essere vidimato solo digitalmente tramite il RENTRI** e compilato con una delle seguenti modalità:

- mediante sistemi gestionali interni;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

Ciò, in altre parole, comporta che: gli operatori che utilizzano il servizio VIVIFIR – API in modalità applicativa integrata nei propri sistemi gestionali per vidimare digitalmente i FIR secondo il c.d. "vecchio modello", devono provvedere, con il necessario anticipo, all'aggiornamento dei propri sistemi, al fine di emettere il FIR, dal 13 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi API di RENTRI.

Analogamente, gli operatori che utilizzano il servizio web (vivifir.ecocamere.it) per vidimare digitalmente i FIR secondo i modelli di cui al D.M. 145/1998 in formato PDF da compilare manualmente, devono utilizzare l'analogo servizio fornito dal portale RENTRI (www.rentri.gov.it) che consentirà l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR vidimato in modalità digitale.

Coloro che non sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno procedere con la registrazione all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti", necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo.

L'emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli operatori iscritti al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2026 nei seguenti casi:

- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per ciò che attiene propriamente alla gestione del FIR, l'art. 5 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 prevede che lo stesso sia emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Viene, tuttavia, positivamente la prassi diffusa di lasciare il compito di compilare il FIR al trasportatore: il formulario potrà essere emesso e compilato anche a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Il FIR in formato cartaceo deve essere stampato in due copie che, una volta compilate, sono firmate in maniera autografa prima dell'inizio del trasporto, sia dal produttore che dal trasportatore.

Una copia rimane al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) **al trasportatore.**

Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.

La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:

- a) consegna diretta;
- b) posta elettronica certificata;
- c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

Il trasportatore, già iscritto al RENTRI, che utilizza i servizi di cui al punto c), deve accedere all'area riservata "Operatori" e caricare la copia completa del FIR.

I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR), oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.

Se il trasportatore ha trasmesso la copia del FIR cartaceo mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI, gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto possono scaricare la copia, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, con tre modalità:

- a) accedendo alla propria area riservata del RENTRI;
- b) inserendo gli estremi del FIR nell'apposita funzione disponibile sul portale RENTRI;
- c) scansionando il QR Code presente sulla copia in proprio possesso.

Il QR code riportato sul FIR, se letto con un apposito lettore ottico o uno smartphone, permette di verificare che il FIR sia stato correttamente vidimato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nonché leggere i relativi dati ed informazioni.

Sanzioni

La **mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59**, comporta, ai sensi dell'art. 258, commi 10, 11 e 12, del D.Lgs. n. 152/2006 l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi**.

Le sanzioni, tuttavia, sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

Nondimeno, la **mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI**, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell'art.258 del D.Lgs. n. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi**.

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. Invece, in caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

1.6 Autorizzazioni per l'esercizio di attività di gestione dei rifiuti

L'art. 212, comma 5, richiede l'iscrizione all'Albo quale requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e **trasporto** di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Di seguito le categorie d'iscrizione all'Albo:

- Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
- Categoria 2-bis: Raccolta e trasporto di rifiuti in conto proprio.

- Categoria 3-bis: Distributori, installatori, gestori centri di assistenza di AEE e trasporto di RAEE.
- Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
- Categoria 4-bis: Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
- Categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
- Categoria 6: Trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
- Categoria 7: Trasporto intermodale (non ancora attiva).
- Categoria 8: Commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.
- Categoria 9: Bonifica dei siti contaminati.
- Categoria 10: Bonifica dei beni contenenti amianto.

1.6.1 Trasporto in conto proprio di rifiuti

La legge 6 giugno 1974, n. 2981 definisce il **trasporto in conto proprio** come il trasporto eseguito per esigenze proprie al sussistere delle seguenti condizioni:

- il trasporto avviene con mezzi di proprietà o in usufrutto;
- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto ma esclusivamente attività accessoria a quella principale;
- le merci trasportate appartengano alle stesse persone o società che svolgono il trasporto.

Ciò detto, i soggetti che intendano effettuare con mezzi aziendali il trasporto dei rifiuti non pericolosi o di piccole quantità (inferiori a 30 kg o litri al giorno) di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ex art. 212, comma 8, del D.Lgs. alla **categoria 2-bis**.

Il **requisito per accedere alla procedura semplificata di iscrizione** è che il **trasporto stesso costituisca parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti**. In tal caso gli operatori non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti nell'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

1.6.2 Trasporto in conto terzi di rifiuti

Il **trasporto per conto di terzi**, sempre ai sensi della citata legge del '74, è intesa come l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

Ebbene, l'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende svolgere attività di raccolta e trasporto di **rifiuti speciali non pericolosi** è tenuta ad iscriversi alla **categoria 4** dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione è prevista anche per l'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio che intende trasportare:

1. rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio;
2. rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;

3. rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore derivanti, di conseguenza, da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o da altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

La **categoria 4** è suddivisa in **classi** in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata:

- A. Superiore o uguale a 200.000 tonnellate.
- B. Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate.
- C. Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate.
- D. Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate.
- E. Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate.
- F. Inferiore a 3.000 tonnellate.

Deve procedere all'iscrizione alla **categoria 5** dell'Albo, invece, l'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende svolgere attività di raccolta e trasporto di **rifiuti speciali pericolosi**, nonché l'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio che intende trasportare:

1. rifiuti speciali pericolosi dei quali l'impresa risulta essere produttore iniziale in quantità superiore a 30 kg o 30 litri al giorno;
2. rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;
3. rifiuti speciali pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore derivanti, di conseguenza, da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o da altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Anche la **categoria 5** è suddivisa in **classi** in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata:

- A. Quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
- B. Quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
- C. Quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
- D. Quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
- E. Quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
- F. Quantità inferiore a 3.000 tonnellate

L'impresa che si iscrive nella categoria 5 deve dimostrare di possedere una dotazione minima di veicoli e di personale, nonché nominare un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

1.7 Le autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti

Il regime autorizzatorio della gestione dei rifiuti prevede sostanzialmente le seguenti ipotesi:

- l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero;
- condizioni particolari per il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti in possesso di certificazione ambientale;
- autorizzazione per gli impianti di ricerca e sperimentazione.

Al netto delle singole ipotesi, occorre richiamare l'art. 213 del D.Lgs. n. 152/06, il quale chiarisce, quanto al rapporto tra le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), che quest'ultima sostituisce ad ogni effetto:

- a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
- b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente Decreto, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

1.7.1 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi **impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti**, anche pericolosi, **devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso** dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto a VIA, la procedura di VIA sospenderà, fino all'ottenimento della valutazione positiva, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione. L'iter procedimentale prevede la **convocazione della Conferenza di servizi (istruttoria), cui sono chiamati a partecipare tutti i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e gli enti locali interessati, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.**

Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi valuta il progetto nella sua complessità, avvalendosi dell'ARPA e degli altri organismi tecnici competenti per le valutazioni degli allegati tecnici all'istanza. In caso di esito positivo di tutte le perizie, entro i successivi 30 giorni dovrà essere approvato il progetto e autorizzate sia la realizzazione sia la gestione.

È permessa una sola interruzione della procedura, il cui termine finale è di 150 giorni.

L'autorizzazione così rilasciata ha una validità di 10 anni e dovrà esserne chiesto il rinnovo, tassativamente entro 180 giorni dalla scadenza, salva la possibilità di procedere l'attività anche in pendenza dell'ottenimento della nuova autorizzazione se si sono integrate le garanzie finanziarie normalmente richieste per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

Un discorso a parte riguarda il comma 15 dell'art. 208, attinente agli impianti mobili di smaltimento o recupero. I due momenti che formano la loro procedura autorizzatoria vedono:

- 1) l'ottenimento dell'autorizzazione dell'impianto mobile "in via definitiva" da parte della Regione in cui l'interessato ha la sede legale;
- 2) la comunicazione alla Regione, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, contenente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 208 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

Infine, l'art. 209 del T.U.A. prevede un regime di favore per le imprese che hanno aderito volontariamente al sistema di ecogestione e audit ambientale oppure quelle certificate ISO 14001. I titolari di tali attività potranno infatti avvalersi della procedura di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti o di rinnovo dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali

1.7.2 Procedure semplificate

Il recupero dei rifiuti è da sempre visto positivamente nell'ambito della corretta gestione degli stessi. Per questo motivo sono state definite delle procedure semplificate di autorizzazione degli impianti che realizzano operazioni di recupero esclusivamente di particolari tipologie di rifiuti. I requisiti tecnici e le tipologie di rifiuti per i quali è possibile accedere alle procedure semplificate sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 e nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161, rispettivamente riguardanti il recupero dei rifiuti non pericolosi.

Nel caso in cui le operazioni rispettino le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, dove vengono richiamati i due citati decreti ministeriali, è possibile intraprendere le stesse decorso il termine di **90 giorni** dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

Di norma, quindi, non è necessario attendere la risposta della P.A. proprio perché l'applicazione del meccanismo della semplificazione amministrativa prevede una verifica d'ufficio della comunicazione ai sensi dell'art. 19, L. n. 241/1990.

1.8 Esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/06, **sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina generale sui rifiuti:**

- le emissioni in atmosfera;
- le acque di scarico, intese come scarichi idrici, mentre restano inclusi nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 i rifiuti liquidi non scaricati direttamente in corpi idrici o in fognatura, ma "cisternati" per essere trasferiti tramite veicoli ad impianti di trattamento;
- i sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento CE 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento o alla discarica o al recupero in impianti di produzione di biogas o di compost.
- i rifiuti radioattivi;
- gli esplosivi in disuso;
- i rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle cave;
- i rifiuti agricoli e zootecnici riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura e per la produzione di energia da biomassa;
- il terreno non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione riutilizzato nello stesso sito;
- le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi.

Sono esclusi dall'applicazione di tale disciplina anche i sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ciò che può essere considerato *End of waste* ai sensi del successivo art. 184-ter.

1.8.1 Sottoprodotto

La nozione di **sottoprodotto** è stata elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e, in seguito, codificata nella Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE). Con tale locuzione ci si riferisce ai **residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e rispondenti alle ulteriori particolari caratteristiche di seguito specificate. Tali residui costituiscono dei "non rifiuti" fin dalla loro nascita.**

L'art. 184-bis del T.U.A. pone le condizioni che devono essere contemporaneamente soddisfatte affinché un determinato scarto di produzione possa essere qualificato come sottoprodotto:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

1.8.2 End of waste

L'espressione *end of waste*, ovvero la **Cessazione della qualifica di rifiuto**, si ricollega alla **fase ultima di un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.**

La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con l'art. 184-ter del T.U.A.

Quest'ultimo riporta le **precise condizioni stabilite dall'art. 6** della direttiva quadro, come modificata dalla **Direttiva 2018/851/UE**, e di seguito riportate:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici. Ciò significa che la possibilità di impiego dei beni esitanti dai processi di recupero deve essere attuale e non semplicemente potenziale;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto. L'esistenza di un mercato o di una domanda dimostra che il bene derivante dal processo di recupero difficilmente sarà abbandonato o smaltito illegalmente perché ritenuto utile da una pluralità di soggetti disposti ad acquistarlo;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Viene ribadito la necessità che ciò che viene ottenuto dalle operazioni di recupero abbia caratteristiche predeterminate e siano in grado di garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. È necessario che il risultato del processo di recupero del rifiuto offra in fase d'uso le garanzie ritenute irrinunciabili per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.

1.8.2.1 End of waste da costruzione e demolizione

Dal 26 settembre 2024 è in vigore il **Decreto n. 127/2024**, costituito da 9 articoli e 3 allegati, che sostituisce ed abroga le norme contenute nel precedente Decreto n.155/2022.

Il nuovo testo legislativo definisce all'art. 2:

- **i rifiuti inerti derivati dalla demolizione e di origine minerale** come: *“i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento”*;
- **altri rifiuti inerti di origine animale** come: *“i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento rifiuti inerti”*;
- **rifiuti inerti** come *“i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana”*.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto, **i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale**, come definiti poc'anzi, **cessano di essere qualificati come rifiuti e assumono la qualifica di aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1**. Quest'ultimo si sviluppa e stabilisce come di seguito:

a) Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, entrambi elencati rispettivamente nella Tabella 1, ai punti 1 e 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

<p>1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>170101 Cemento</p> <p>170102 Mattoni</p> <p>170103 Mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</p> <p>170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica</p> <p>170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</p> <p>170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903</p>
<p>2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010409 Scarti di sabbia e argilla</p> <p>010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico</p> <p>101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso</p> <p>101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <p>101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto</p> <p>191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)</p> <p>200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.</p>

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, **il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente Regolamento.**

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- **esame della documentazione** a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- **accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo** sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- **pesatura e registrazione dei dati** relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- **stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri** di cui al presente regolamento in area dedicata;
- **messa in riserva dei rifiuti conformi**, di cui alla Tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- **movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato** realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;

- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la frantumazione;
- la vagliatura/ selezione granulometrica;
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. **Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal Regolamento.**

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

d.1) Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4).

I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del presente Decreto.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 del Decreto in parola.

Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/ kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2.

e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato

In Tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato.

L'art. 4 del Decreto rimanda poi all'Allegato 2 per ciò che attiene gli scopi specifici di utilizzo, così elencati:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;

- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.

Il successivo art. 5 sottolinea che il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, viene attestato tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.

Una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata dal produttore presso l'impianto di produzione o presso la sede legale per un periodo di cinque anni.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.

Infine, **il Decreto prevede all'art. 7 una fase di monitoraggio di 24 mesi** che permetterà di valutare nel tempo l'adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l'uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.

Le imprese hanno 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, cioè **fino al 25/03/2025, per adeguarsi alle nuove disposizioni** e, quindi:

- aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (Procedura Semplificata);
- inviare un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (Procedura Ordinaria).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 8 del Decreto:

- fino all'ottenimento dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, i produttori possono operare in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento stesso;
- se all'entrata in vigore del Regolamento l'autorizzazione è in fase di rinnovo, i produttori possono continuare a operare, fino alla conclusione della stessa in conformità ai titoli oggetto di rinnovo;
- gli aggregati recuperati prodotti prima dell'efficacia dell'aggiornamento possono essere gestiti secondo le norme precedenti. Una volta ottenuto l'aggiornamento o il rinnovo delle autorizzazioni, i produttori sono tenuti a rispettare i nuovi criteri.

1.9 Apparato sanzionatorio

Il Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06 delinea il sistema sanzionatorio legato alla gestione dei rifiuti.

Abbandono di rifiuti

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 137/2023, in aggiornamento al D.lgs. 152/2006, che determina l'applicazione di un'ammenda penale nel caso di abbandono di rifiuti compiuto da **cittadini privati**, ossia da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti.

In base a quanto stabilito dall'art. 6-ter, chiunque abbandoni rifiuti, o li disperda nelle acque superficiali o sotterranee, è punibile con sanzione penale da 1.000 a 10mila euro, mentre in precedenza veniva applicata una sanzione pecuniaria da 300 a 3mila euro; la sanzione è raddoppiata se l'abbandono riguarda i rifiuti pericolosi.

Questa disposizione si applica fatto salvo quanto disposto dall'**articolo 256, comma 2** del D.lgs. 152/2006 (già presente prima delle modifiche), che **prevede l'arresto e/o l'ammenda fino a 26mila euro per i titolari di imprese e i responsabili di Enti che abbandonano rifiuti.**

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'**art. 256** D.Lgs. n. 152/06, al **comma 1**, stabilisce che **chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Pur riferendosi a fattispecie tra loro estremamente differenti, queste ultime presentano un comune denominatore: tutte sono caratterizzate dall'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.

Il **comma 2**, invece, come anticipato, stabilisce che le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Il **comma 3** sanziona l'illecito della realizzazione o gestione della discarica non autorizzata, prevedendo in tal caso la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica, inoltre, la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Al **comma 4** viene specificato che le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Ancora, il **comma 5** si occupa della miscelazione dei rifiuti, vietata e al contempo ammessa solo a determinate condizioni dall'art. 187 del T.U.A., per la quale si applica la pena già vista del comma 1 lett. b).

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Ai sensi dell'**art. 258 comma 1**, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione prescritta nella stessa disposizione e cioè il **MUD**, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il **comma 2** della medesima disposizione sancisce, invece, che chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il **registro di carico e scarico** di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese

a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Secondo il **comma 4**, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il **FIR** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 10.000 euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il **comma 5** precisa poi che, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

Traffico illecito di rifiuti

L'**art. 259** D.Lgs. n. 152/06 disciplina l'ipotesi del traffico illecito di rifiuti, assoggettandola a sanzione penale, attraverso un rinvio al Regolamento 259/1993/CEE per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata.

La **fattispecie criminosa** ricorre: qualora si proceda a **spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate** in conformità alle disposizioni del Regolamento suddetto; oppure quando **la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuta, però, soltanto grazie a falsificazioni, false dichiarazioni o frode**; oppure quando **la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali**; oppure, infine, quando **la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri**. In tutti questi casi, si applica la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Nel nostro ordinamento, la fattispecie del traffico illecito di rifiuti è punita dall'**art. 452-quaterdecies del Codice Penale**, il quale stabilisce che:

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

2. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Premessa

Prima di analizzare nel dettaglio la normativa di cui al D.P.R. n. 120/2017, si segnala che il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a notificare alla Commissione Europea, lo schema del nuovo regolamento di razionalizzazione e semplificazione della disciplina nazionale inerente la gestione delle terre e rocce da scavo.

Lo schema di regolamento è destinato a sostituire il D.P.R. n. 120/2017.

Non potrà essere adottato dall'Italia prima del 24 giugno 2025, data in cui avrà termine il periodo di cosiddetto *status quo* durante il quale qualunque altro soggetto interessato può presentare osservazioni sul testo notificato.

Definizione

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 120/2017, per terre e rocce da scavo deve intendersi *“il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso”*.

Il D.P.R. n. 120/2017, composto da 31 articoli e 10 allegati, costituisce la normativa attualmente vigente sul tema. Il testo in parola pone differenti regole di gestione a seconda della qualifica assunta al materiale di scavo, ossia:

- sottoprodotto;
- rifiuto;
- non rifiuto.

2.1 Terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti

Le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti e, quindi, essere sottratte dagli adempimenti inerenti la *gestione* dei rifiuti, solo laddove sussistano le condizioni previste dall'**art. 4** del D.P.R. n. 120/2017.

In particolare, i requisiti di cui al citato art. 4 prevedono che:

- a) le medesime siano generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo sia conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 120/2017 e si realizza:
 - nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazione, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.
- c) Siano idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfino i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal D.P.R. n. 120/2017.

Deposito intermedio

La normativa di cui all'**art. 5 D.P.R. n. 120/2017** prevede che le Terre e Rocce da Scavo possano essere depositate temporaneamente in attesa dell'utilizzo. Tale attività può avvenire presso il sito di produzione oppure presso quello di destinazione o presso altri siti, cosiddetti di deposito intermedio, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- **il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione**, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo Decreto legislativo;
- **l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella Dichiarazione di Utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni;**
- **la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione** di cui al punto precedente;
- **il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo** oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
- **il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della Dichiarazione di Utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile**, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione predetta.

Trasporto

Il trasporto delle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti, fuori dal sito di produzione, deve essere accompagnato dal **Documento di Trasporto (DDT)**, predisposto in triplice copia:

- una per il proponente o per il produttore;
- una per il trasportatore,
- una per il destinatario, anche se del sito intermedio.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di tempo di tre anni, così come prescritto dall'**art. 6 D.P.R. n. 120/2017**.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

Terminate le attività di utilizzo, in conformità al Piano di Utilizzo o al Documento di Utilizzo, il produttore o l'esecutore, secondo il disposto dell'**art. 7** del D.P.R. n. 120/2017, attesta l'avvenuto utilizzo del materiale mediante la trasmissione anche solo in via telematica, della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo all'Agenzia di protezione ambientale competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione.

Il documento in parola deve essere conservato per un periodo di tempo equivalente a cinque anni.

2.1.1 Procedure operative per i cantieri di grandi dimensioni

Gli **articoli dal 9 al 18** del Decreto trovano applicazione per i cantieri di grandi dimensioni, che l'**art. 2**, comma 1, lett. u) del medesimo testo normativo definisce come quei cantieri "*in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Redazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale sito specifico

Dal momento che tra le condizioni da rispettare ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti rientra anche il soddisfacimento dei requisiti di qualità ambientale riportati

nell'Allegato IV del D.P.R. n. 120/2017, in fase di progettazione dell'opera deve essere eseguita la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo.

Quest'ultima viene svolta a carico del proponente prima dell'inizio dello scavo, e deve contenere tutte le informazioni concernenti lo stato del sito in esame, comprese quelle recuperate da accertamenti documentali.

Acquisizione e valutazione dei risultati analitici: procedura ordinaria

Al termine delle analisi in laboratorio, saranno acquisiti i relativi certificati analitici, utili a valutare il quadro ambientale del sito di produzione delle terre e rocce da scavo. In particolare, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale predetti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti al loro interno è inferiore alle CSC, con riferimento alla specifica destinazione urbanistica.

I risultati analitici dovranno essere opportunamente presentati nel Piano di Utilizzo, insieme ad una sintesi di tutte le valutazioni attinenti alla compatibilità con il sito di destinazione.

Definizione dei quantitativi di commessa

I dati sullo stato di qualità del sito di produzione, unitamente all'analisi del progetto dell'opera da realizzare nella parte che riguarda i volumi di scavo ipotizzati, consentono di quantificare in via definitiva (salvo imprevisti che possono verificarsi durante i lavori) le terre e rocce da scavo che potranno essere gestite come sottoprodotto e utilizzate presso il sito di destinazione.

Redazione della modulistica gestionale

La gestione di ogni commessa richiede la redazione di tre documenti indispensabili:

- il **modello di Documento di Trasporto**;
- il **modello di Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo**;
- il **modello di comunicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo**, da trasmettere anche in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia ambientale competente.

Redazione del Piano di Utilizzo

Il Piano di Utilizzo deve contenere gli elementi di conoscenza di tutti i siti interessati dall'attività di produzione, di destinazione e di deposito intermedio in attesa di utilizzo. Nel documento, inoltre, deve essere riportata anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera attesta la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale.

Presentazione e approvazione del Piano di Utilizzo

Il cronogramma individuato dal D.P.R. n. 120/2017 prevede:

- il Piano di Utilizzo **deve essere presentato dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia ambientale almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera**. In ogni caso, dovrà essere preceduta la conclusione del procedimento di VIA.
- **Nel caso trascorrono più di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o di eventuali integrazioni richieste senza che l'autorità competente si sia espressa, il proponente può gestire le terre e rocce da scavo in conformità del Piano di Utilizzo.**
- **L'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo**, pena la perdita della qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06

Una volta terminate le pattuizioni contrattuali tra produttore e destinatario, può iniziare il conferimento presso il sito di destinazione.

Aggiornamento del Piano di Utilizzo

L'**art. 15** D.P.R. n. 120/2017 prevede che il proponente o l'esecutore possano aggiornare il Piano di Utilizzo in caso di modifica sostanziale dei requisiti delle terre e rocce da scavo. Costituiscono **modifiche sostanziali** le seguenti fattispecie:

- aumento del volume in banco in misura superiore al 20%, con aggiornamento del Piano di Utilizzo entro 15 giorni dalla variazione volumetrica;
- conferimento del materiale ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- destinazione del materiale escavato ad un deposito intermedio diverso;
- modifica della tecnologia di scavo.

Per ciò che attiene il verificarsi della **prima eventualità, il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione**. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorso sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

Per **gli ultimi tre casi**, invece, **se entro 60 giorni non intervengono richieste di integrazione documentale l'esecutore può gestire le terre e rocce da scavo in conformità del Piano di Utilizzo aggiornato**.

La procedura di aggiornamento del Piano può essere effettuata per un massimo di due volte, a meno di eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente e giustificate da circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

Eventuale proroga del Piano di Utilizzo

Il proponente, prima della scadenza dei due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, può chiedere, tramite comunicazione all'autorità competente, che l'inizio dei lavori o la durata del Piano di Utilizzo sia prorogata, indicandone il nuovo termine e le relative motivazioni.

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

La conclusione delle attività di scavo e di utilizzo deve essere documentata tramite la redazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo, da trasmettere, per via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale competente per il sito di produzione e ai Comuni di produzione e destinazione delle terre e rocce da scavo.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo entro il termine di validità del Piano di Utilizzo comporta la perdita della qualifica di sottoprodotto per le terre e rocce da scavo per essere di conseguenza classificate come rifiuto.

Raccolta e archiviazione della modulistica di commessa

L'art. 14 D.P.R. n. 120/2017 richiede che il Piano di Utilizzo sia conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni, a decorrere dalla data di redazione dello stesso.

2.1.2 Procedure operative per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e cantieri di piccole dimensioni

Redazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale sito specifico

Anche nel caso di terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri e nei cantieri non soggetti a VIA/AIA, la normativa prevede che sia svolta la caratterizzazione ambientale a carico del produttore per l'attestazione dell'assenza di superamento delle CSC con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

Presentazione ed aggiornamento della Dichiarazione di Utilizzo

La sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 120/2017 è attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e cioè la cosiddetta Dichiarazione di Utilizzo. Quest'ultima deve essere trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio

dei lavori di scavo, al **Comune del luogo di produzione** e all'**Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente**. Il documento di cui all'art. 21 del Decreto, che assolve la funzione del piano di utilizzo, deve contenere i seguenti elementi:

- le quantità destinate all'utilizzo come sottoprodotti;
- l'eventuale sito di deposito intermedio;
- il sito di destinazione;
- gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere;
- i tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, che dovrà avvenire comunque non oltre un anno dalla data di produzione delle stesse, a meno di un loro utilizzo in un'opera che ha tempi di realizzazione superiori all'anno.

L'art. 21, comma 3, del Decreto statuisce che, in caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'art. 4, il produttore aggiorna la dichiarazione in parola e la trasmette, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. **Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione stessa, le terre e rocce da scavo possono essere gestite secondo il contenuto della dichiarazione aggiornata.**

Costituiscono **modifiche sostanziali** le seguenti fattispecie elencate dall'art. 15, comma 2, del Decreto:

- aumento del volume in banco in misura superiore al 20%, con aggiornamento del Piano di Utilizzo entro 15 giorni dalla variazione volumetrica;
- conferimento del materiale ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- destinazione del materiale escavato ad un deposito intermedio diverso;
- modifica della tecnologia di scavo.

Aggiornamento del Piano di Utilizzo

L'art. 15 D.P.R. n. 120/2017 statuisce che, nel caso di modifica sostanziale dei requisiti indicati nella Dichiarazione di Utilizzo, il produttore si preoccupa di aggiornare quest'ultima di trasmetterla al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia ambientale territorialmente competente.

Per ciò che attiene alle modifiche sostanziali, si rimanda a quanto contenuto nel sottoparagrafo precedente.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla Dichiarazione di Utilizzo aggiornata. Le modifiche sostanziali sono le stesse che valgono per i cantieri di grandi dimensioni.

Fine del conferimento: Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Anche per i piccoli cantieri e per quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA è necessaria la redazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo.

Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 120/2017, il termine dell'attività di utilizzo è attestato dal produttore entro il termine di validità della Dichiarazione di Utilizzo, pena la perdita della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto e la ricomprensione delle stesse nel novero dei rifiuti.

2.2 Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti

Disciplina del deposito temporaneo

Il Deposito temporaneo per le Terre e Rocce da Scavo è disciplinato dall'art. 23 del D.P.R. n. 120/2017 che pone una regolamentazione specifica per la sua costituzione. In particolare, infatti:

- **le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose** e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

- **le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento** secondo una delle seguenti **modalità alternative**:
 - 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
- Il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
- **nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute** e in maniera tale da **evitare la contaminazione delle matrici ambientali**, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

2.3 Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti

Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

Ai sensi dell'art. 185 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 – e specificato dall'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 – “**il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato” **non deve essere considerato rifiuto** (cioè è escluso dalla disciplina dei rifiuti) e, pertanto, non sono necessari adempimenti specifici.**

Si precisa, pertanto, che ai fini dell'operatività è necessario:

- che il materiale sia **riconducibile alla definizione di suolo**;
- che il materiale sia **escavato nel corso di attività di costruzione**;
- che il **riutilizzo** del materiale escavato sia **certo**;
- che il materiale sia **riutilizzato allo stato naturale**;
- che vi sia **coincidenza precisa e puntuale** tra il punto di scavo e quello di effettivo riutilizzo;
- che lo stesso sia **riutilizzato a fini di costruzione**;
- che il materiale escavato **non sia contaminato**.

Per la verifica della non contaminazione è necessario effettuare una prova di caratterizzazione. La verifica di non contaminazione deve essere effettuata in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori ed i cui esiti vanno sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. A tal fine il proponente o l'esecutore:

- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
 - 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 - 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 - 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 - 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Si precisa, inoltre, che, **ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017, se il materiale risulta contaminato, dovrà essere gestito come rifiuto**.

Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/06, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3) parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

2.4 Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

L'art. 12 del D.P.R. n. 120/2017 permette l'utilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica quando il sito rientri tra i cantieri di grandi dimensioni, e il cui progetto sia soggetto alle procedure di VIA. Nello specifico, fermi restando gli esiti della caratterizzazione del sito, effettuata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Gli artt. 24 e 25 del Regolamento, invece, si occupano di disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati. La prima delle due norme citate stabilisce che la realizzazione degli scavi deve comprendere l'analisi di un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo.

Nondimeno, le attività di scavo devono essere svolte evitando di creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del D.Lgs. n. 152/06, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti in parola è sempre consentito, purché sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale.

Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

- a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'Autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del D.Lgs. n. 152/06, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;
- b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'Autorità competente.

3. BONIFICHE

Il tema delle bonifiche di siti contaminati trova il proprio riferimento normativo nel **Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06**, precisamente negli **articoli 239 e seguenti** e nel D.Lgs. n. 22/1997 che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il settore relativo alla bonifica dei siti contaminati e divenuto operativo solo nel dicembre del 1999 con il Decreto Ministeriale n. 471.

Il T.U.A. delinea un sistema procedimentale peculiare ed articolato, definendo gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e descrivendo i passaggi, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

3.1 Definizioni

L'art. 240 del T.U.A. fornisce le seguenti definizioni ai fini dell'applicazione del Titolo V:

a) **sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente Decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) **concentrazioni soglia di rischio (CSR)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente Decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente Decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nella matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) **sito con attività in esercizio**: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) **sito dismesso**: un sito in cui sono cessate le attività produttive.

3.2 La procedura ordinaria

L'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 indica le modalità di bonifica "ordinaria".

Al verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per la contaminazione del sito, il responsabile dell'inquinamento deve mettere in atto tutte le misure di prevenzione del caso entro 24 ore. Deve dare immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione o alla Provincia autonoma nel territorio in cui si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Questa procedura si applica anche in caso di contaminazioni storiche che possono comportare rischi di aggravamento della contaminazione.

Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare:

- le generalità dell'operatore;
- le caratteristiche del sito interessato;
- le matrici ambientali presumibilmente coinvolte;
- la descrizione degli interventi da eseguire.

Dal momento in cui la comunicazione arriva al Comune, il responsabile dell'inquinamento è subito abilitato a realizzare gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza. Se non provvede né a dar inizio agli interventi né a fare la comunicazione è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 1.000 € e 3.000 € per ogni giorno di ritardo. A fare i controlli è l'Autorità preposta o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il responsabile dell'inquinamento, dopo aver attuato le misure di prevenzione, svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'Autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

In questo caso il sito viene dichiarato non contaminato. I siti non contaminati non hanno bisogno di ulteriori interventi ed escono dalla procedura.

Se l'indagine preliminare accerta il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne deve dare immediata comunicazione al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi 30 giorni presenta alle predette Amministrazioni e alla Regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione. Entro i successivi 30 giorni la Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Analisi specifica del rischio: determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

Sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione al sito viene applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). **Entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell'inquinamento deve presentare alla Regione i risultati dell'analisi di rischio.** La conferenza di servizi convocata dalla R

egione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno

20 giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

CSR non superate e piano di monitoraggio

Se gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contaminanti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro 60 giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla Provincia ed alla Regione competente per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- i parametri da sottoporre a controllo;
- la frequenza e la durata del monitoraggio.

Successivamente, la Regione approva il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento. Scaduto il termine il responsabile dell'inquinamento ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

CSR superate e bonifica del sito

Se le attività di monitoraggio evidenziano il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, il responsabile dell'inquinamento deve avviare una procedura di bonifica. **Il responsabile dell'inquinamento deve elaborare un progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza** (operativa o permanente) **da inviare alla Regione nei 6 mesi successivi all'approvazione del documento di analisi di rischio**. Se necessario deve adottare ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale con l'obiettivo ultimo di minimizzare e rendere accettabile il rischio derivante dalla contaminazione. La Regione, quindi, approva il progetto, dopo aver acquisito parere positivo dal Comune e dalla Provincia interessati per mezzo della conferenza di servizi entro 60 giorni dalla ricezione del piano stesso. Con il provvedimento di approvazione vengono stabiliti:

- i tempi di esecuzione;
- le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori;
- le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie utilizzate per la bonifica;
- le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica;
- l'entità delle garanzie finanziarie (non superiori al 50% del costo stimato dell'intervento).

I progetti di messa in sicurezza operativa sono corredati da piani di monitoraggio molto accurati che esaminano l'efficacia delle misure adottate ed indicano se è necessario un intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente.

Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore della **Legge n. 191/2024**, ai fini dello svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'**art. 242, comma 13-ter**, del D.Lgs. n. 152/06 (trattasi di siti in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC) e all'accertamento ai sensi dell'**art. 248, comma 2**, del medesimo Decreto, **l'ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati** ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.3 La procedura semplificata

L'art. 13, commi 1-3, del D.L. 91 del 2014 (c.d. Decreto competitività), ha introdotto nella parte IV, titolo V, del D.Lgs n. 152/06 l'art. 242-bis, con cui viene disciplinata una nuova procedura semplificata, per le operazioni di bonifica del suolo che l'operatore interessato effettua, a proprie spese, per la riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Tale disciplina, che è alternativa alla procedura ordinaria

(disciplinata dall'art. 242) ed è applicabile anche ai siti di interesse nazionale (la cui procedura ordinaria è disciplinata dall'art. 252 del medesimo Codice), è stata successivamente modificata dall'art. 34, comma 10-bis, lettere a) e b), del D.L. n. 133 del 2014 (c.d. Decreto sblocca Italia).

Nell'ambito di tale procedura semplificata, **l'operatore può presentare all'Amministrazione competente** (regionale, di cui all'articolo 242, o statale, di cui all'articolo 252) **uno specifico progetto, completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione previste dagli articoli 242** (procedura ordinaria svolta dalle regioni) **e 252** (procedura ordinaria per i siti di interesse nazionale, svolta dal Ministero dell'Ambiente), bensì al controllo ex post, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 242-bis, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) nei suoli per specifica destinazione d'uso (comma 1).

L'operatore deve presentare un programma di interventi alla Amministrazione competente, che ha 120 giorni di tempo per approvarlo e autorizzarlo. Una volta autorizzato, l'operatore ha 30 giorni di tempo per avviare i lavori, che devono concludersi entro 18 mesi (o 24 mesi, nel caso di proroga). Scaduti tali termini, si rientra nelle procedure ordinarie di bonifica, vale a dire quelle disciplinate dall'art. 242 o dall'art. 252 a seconda che il sito sia o meno di interesse nazionale (comma 2).

Per i siti tra 15.000 e 400.000 metri quadrati, i progetti di bonifica possono essere attuati in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta ai predetti vincoli temporali; per i siti superiori a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente (comma 1-bis).

Il comma 2-bis introduce un privilegio ex lege per il riutilizzo in situ dei materiali trattati e, più in generale, per le modalità tecniche di intervento che minimizzino il ricorso alla discarica.

Ultimati gli interventi di bonifica, l'operatore presenta il piano di caratterizzazione all'Autorità competente, di cui agli articoli 242 o 252, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso, che lo approva nei successivi 30 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il piano di caratterizzazione si intende approvato (comma 3).

La validazione dei risultati del piano di caratterizzazione del sito è effettuata da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, con costi a carico dell'operatore, e costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.

Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e all'operatore, che deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 (comma 4).

In via transitoria, l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 91 del 2014 prevede l'applicazione della disciplina semplificata anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo, cioè alla data del 25 giugno 2014. Il comma 3 del medesimo art. 13 stabilisce che i procedimenti avviati prima del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 152 del 2006 e la cui istruttoria non sia conclusa alla data del 25 giugno 2014, sono invece definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla Parte IV del D.Lgs. n 152/06.